UNIVERSITÀ DEL SALENTO

RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

COMUNICATO AL S.A.
IL_____

COMUNICATO AL CdA
IL_____

D.R. n. 895

Oggetto: Emanazione delle modifiche al Codice Etico dell'Università del Salento.

IL RETTORE

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art. 2, comma 4;

VISTO il DR n. 1323 del 19.11.2012 di emanazione del vigente Codice Etico dell'Università del Salento;

VISTO il D.R. n. 738 del 31.07.2015 di emanazione delle modifiche al Codice Etico dell'Università del Salento;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel testo del Codice Etico risultante dalle modifiche apportate dal succitato D.R. n. 738 del 31.07.2015 non sono presenti le modifiche all'art. 25 apportate dal D.R. 119 del 08.02.2013 al D.R. 1323 del 19.11.2012 di emanazione del Codice stesso, così formulato:

Art. 25 - Commissione Etica

"1. Per assicurare il rispetto del Codice Etico è istituito un apposito organo collegiale, denominato Commissione Etica.

2. I componenti della Commissione etica sono cinque, sono scelti dal Senato a maggioranza di 2/3 tra le candidature pervenute a seguito di avviso pubblico secondo le seguenti modalità:

*a) tre componenti sono scelti tra una rosa di **almeno** nove candidati appartenenti al personale docente;*

*b) un componente è scelto tra una rosa di **almeno** tre candidati appartenenti al personale tecnico e amministrativo;*

*c) un componente è scelto tra una rosa di **almeno** tre studenti.*

3. I componenti della Commissione Etica durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti.

4. La partecipazione alla Commissione Etica non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti o indennità."

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico n. 129 del 10.09.2015 e del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 17.09.2015, con le quali sono state approvate ulteriori modifiche all'art. 27, per effetto delle quali i commi 8 e 10 di tale articolo risultano così riformulati:

8. L'istruttoria, ai fini della quale la Commissione può tra l'altro acquisire documentazione e sentire i soggetti coinvolti si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione con una relazione scritta che, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione etica, è trasmessa al Rettore.

Nell'ipotesi di istruttoria di particolare complessità il termine di 60 giorni assegnato alla commissione etica può essere prorogato dal Rettore su richiesta motivata della stessa commissione per un periodo non superiore a trenta giorni.

10. *Il Senato Accademico delibera a maggioranza assoluta sulla proposta di sanzione con provvedimento motivato e nel rispetto della riservatezza dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti entro 90 giorni dalla segnalazione. Il termine è sospeso nel periodo intercorrente fra la ricezione da parte del Rettore degli esiti dell'istruttoria compiuta dalla Commissione etica e la prima seduta utile del Senato Accademico in cui il Rettore potrà formulare la proposta di sanzione;*

CONSIDERATA la necessità di adeguare il Codice Etico alle succitate modifiche all'art. 27;

TENUTO CONTO che, a conclusione del procedimento amministrativo, si può procedere all'emanazione del Codice Etico dell'Università del Salento, nel testo recante le predette modifiche;

VISTO lo Statuto d'Ateneo, ed in particolare gli artt. 34 e 50.

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, emanare le modifiche al Codice Etico dell'Università del Salento, nel testo riportante la rettifica apportata all'art. 25 dal D.R. n. 119 del 08.02.2013 e la modifica all'art. 27 intervenuta per effetto delle deliberazioni del Senato Accademico n. 129/2015, nella seduta del 10 settembre 2015, e del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 191/2015, nella seduta del 17.09.2015, come di seguito riportate:

Art. 25 - Commissione Etica

1. Per assicurare il rispetto del Codice Etico è istituito un apposito organo collegiale, denominato Commissione Etica.

2. I componenti della Commissione etica sono cinque, sono scelti dal Senato a maggioranza di 2/3 tra le candidature pervenute a seguito di avviso pubblico secondo le seguenti modalità:

*a) tre componenti sono scelti tra una rosa di **almeno** nove candidati appartenenti al personale docente;*

*b) un componente è scelto tra una rosa di **almeno** tre candidati appartenenti al personale tecnico e amministrativo;*

*c) un componente è scelto tra una rosa di **almeno** tre studenti.*

3. I componenti della Commissione Etica durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti.

4. La partecipazione alla Commissione Etica non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti o indennità."

Art. 27 – Procedimento e sanzioni

8. L'istruttoria, ai fini della quale la Commissione può tra l'altro acquisire documentazione e sentire i soggetti coinvolti si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione con una relazione scritta che, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione etica, è trasmessa al Rettore.

Nell'ipotesi di istruttoria di particolare complessità il termine di 60 giorni assegnato alla commissione etica può essere prorogato dal Rettore su richiesta motivata della stessa commissione per un periodo non superiore a trenta giorni.

10. *Il Senato Accademico delibera a maggioranza assoluta sulla proposta di sanzione con provvedimento motivato e nel rispetto della riservatezza dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti entro 90 giorni dalla segnalazione. Il termine è sospeso nel periodo intercorrente fra la ricezione da parte del Rettore degli esiti dell'istruttoria compiuta dalla Commissione etica e la prima seduta utile del Senato Accademico in cui il Rettore potrà formulare la proposta di sanzione.*

ART. 2 Il Codice Etico dell'Università del Salento, nel testo risultante dalla rettifica dell'art. 25 e dalla riformulazione dell'art. 27, commi 8 e 10, è quello risultante in allegato al presente Decreto (All. 1);

ART. 3 Il Codice Etico dell'Università del Salento, nel testo risultante dalla rettifica con riferimento all'art. 25 e dalla modifica dell'art. 27, commi 8 e 10, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line e sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo-Statuto e Normative – Interesse Generale, sotto la voce Codici di Ateneo".

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 07 OTT. 2015

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Il Rettore
(Prof. Vincenzo Zara)

Alla Raccolta
Alla comunicazione del SA
Alla comunicazione del CdA
Ai Dipartimenti
Alle Facoltà
Ai Centri di Servizio
Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale
All'Albo on line
Al Servizio Comunicazione
All'Ufficio Documentazione e Archivi

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO

CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Principi generali
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Finalità di prevenzione e regole di condotta
Art. 4 – Finalità di promozione

SEZIONE II
PRINCIPI VALORIALI

Art. 5 – Rifiuto di ogni discriminazione

CAPO II – REGOLE DI CONDOTTA

Art. 6 – Libertà accademica
Art. 7 – Rispetto della riservatezza
Art. 8 – Funzioni deliberative, di controllo e di valutazione
Art. 9 – Accesso a cariche accademiche
Art. 10 – Abusi e fastidi sessuali
Art. 11 – Conflitto di interessi
Art. 12 – Nepotismo e favoritismo
Art. 13 – Abuso della propria posizione
Art. 14 – Opzioni di qualità e internazionalizzazione
Art. 15 –Diritto alla titolarità delle opere dell'ingegno
Art. 16 –Obblighi di effettività nelle valutazioni comparative
Art. 17 – Opzione per la pubblicità dei risultati
Art. 18 – Opzione per la pubblicità con gli Studenti
Art. 19 –Rifiuto di favoritismi o discriminazioni verso gli Studenti
Art. 20- Diritti e doveri degli studenti
Art. 21 – Obblighi di effettività nelle Facoltà e nei Dipartimenti
Art. 22 - Doni e benefici
Art. 23 - Uso del nome dell'Università
Art. 24 - Uso delle risorse dell'Università

CAPO III
PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 25 –Commissione Etica
Art. 26 – Funzioni della Commissione etica
Art. 27 – Procedimento e sanzioni
Art. 28 – Procedimento per la richiesta di parere
Art. 29 – Ambito di applicazione e pubblicità
Art. 30 – Stato annuale dell'attuazione complessiva

CAPO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Principi generali.

1. L'Università del Salento riconosce ed attua i principi, i diritti e i doveri sanciti nella Costituzione italiana e nei trattati dell'Unione Europea relativi allo svolgimento di tutte le attività accademiche.
2. Il presente Codice è redatto in osservanza della Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea dell'11 marzo 2005, contenente la «Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori», delle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera e), comma 2, lettera m), e comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei principi contenuti all'art. 34 dello Statuto d'Ateneo, nonché dello «Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari», adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca in attuazione dell'art. 34 della Costituzione.
3. L'osservanza degli obblighi derivanti dalle fonti richiamate ai commi 1 e 2 resta estranea al Codice etico, i cui fini sono:
a) maturare e sostenere un'etica pubblica all'interno di tutta la comunità universitaria;
b) individuare i principi valoriali e le regole di condotta rilevanti ai fini dell'irrogazione di specifiche sanzioni, volte a scongiurare ingiustizie, discredito e danni nello svolgimento di attività didattiche, di reclutamento scientifico, di valutazioni comparative, d gestione di programmi e di risorse dell'Ateneo.
4. L'Ateneo si impegna a diffondere la conoscenza del presente Codice ed a promuoverne il rispetto.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Destinatari delle norme del presente Codice sono tutti i componenti della comunità universitaria:
a) docenti e ricercatori;
b) personale tecnico-amministrativo;
c) collaboratori ed esperti linguistici;
d) studenti;
e) chiunque, a vario titolo, operi, anche occasionalmente, nelle strutture dell'Ateneo.
2. I destinatari di cui al comma precedente sono tenuti ad ispirare i propri comportamenti al rispetto dei principi di onestà, della dignità umana e dell'uguaglianza, della legalità, dell'integrità, della correttezza, della professionalità, della libertà di insegnamento e della ricerca scientifica, dell'imparzialità, della trasparenza, della leale collaborazione e dell'efficienza, enunciati nello statuto d'Ateneo e nel presente Codice.
3. L'osservanza del Codice etico è un dovere etico supplementare rispetto agli obblighi legali e regolamentari.

Art.3 Finalità di prevenzione e regole di condotta

1. Il Codice etico è strumento di prevenzione rispetto a qualsiasi condotta che:
a) sacrifichi il merito per favorire aspettative o interessi personali;
b) utilizzi raccomandazioni e favori in sede di esami, di giudizi e di valutazioni comparative di qualsiasi natura;
c) si sottragga al confronto e alla comparazione con i criteri di qualità, di valutazione e di giudizio accreditati in standard nazionali o internazionali elaborati ed utilizzabili nelle università;
d) discrimini la persona o ne leda la dignità nel suo ambiente di studio o di lavoro;
e) limiti il principio delle pari opportunità;
f) incentivi o faciliti il nepotismo e il favoritismo

Art. 4 – Finalità di promozione

1. L'applicazione e il rispetto del Codice promuovono:
a) il prestigio scientifico e l'imparzialità in ogni attività che veda impegnato un componente della comunità accademica ;
b) l'elevazione nazionale e internazionale della qualità scientifica, didattica e amministrativa delle attività dell'Università.
c) il merito quale valore non rinunciabile della comunità universitaria ed esclusivo elemento di confronto tra i soggetti.

SEZIONE II
PRINCIPI VALORIALI

Art. 5- Rifiuto di ogni discriminazione

1. Tutti i componenti della comunità accademica hanno il diritto di:
a) essere trattati con pari rispetto e attenzione;
b) non essere discriminati, direttamente o indirettamente, per l'appartenenza religiosa, il genere, l'orientamento sessuale, le opinioni e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.
2. Allo scopo di garantire l'effettiva eguaglianza e l'attuazione del principio di non discriminazione possono essere adottate misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi dipendenti dalla ricorrenza di uno dei motivi di cui al comma 1, lett. b.
3. L'Università del Salento si impegna:
a) ad adottare opportune strategie volte a inibire comportamenti discriminatori o vessatori, anche abituali e protratti, a carico di un componente della comunità accademica, che si concretizzino in forme di vessazione psicologica o di sofferenza morale o che siano tali da causare un degrado delle condizioni di lavoro ovvero la compromissione dell'altrui salute, professionalità e/o dignità;
b) a incoraggiare iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

c) a sanzionare ogni condotta pregiudizievole, ogni molestia o fastidio adottati per uno dei motivi di cui al primo comma, lett. b), ogni condotta censurante, degradante o umiliante nonché l'idea di supremazia o di superiorità di un gruppo rispetto ad un altro.

CAPO II – REGOLE DI CONDOTTA

Art. 6 - Libertà accademica

1. Nell'esercizio della libertà accademica, che l'Università del Salento si impegna a favorire quale presupposto all'eccellenza, all'insegnamento, alle professionalità, alla più ampia ricerca, all'esplorazione intellettuale e al perseguimento della conoscenza, i componenti della comunità accademica sono tenuti:

a) a tenere una condotta onesta e responsabile, anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto delle proprie ricerche;

b) ad assicurare la massima e la più proficua presenza nella sede di appartenenza mettendo a disposizione dell'Ateneo e del Dipartimento di afferenza, le proprie capacità ed attitudini. In tale prospettiva è considerato dovere fondamentale la partecipazione attiva agli organi collegiali.

c) a collaborare e rispettare le decisioni accademiche di carattere organizzativo volte ad assicurare efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione universitaria

d) a contribuire allo sviluppo della scienza del proprio settore disciplinare,

e) a divulgare i risultati delle proprie ricerche indicando l'Ateneo e il Dipartimento di appartenenza e utilizzando, ove possibile, gli strumenti per la divulgazione del sapere scientifico finanziati da tali istituzioni (collane, riviste, etc.)

Art. 7 - Rispetto della riservatezza

1. I componenti dell'Università sono tenuti a:

a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette;

b) non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici;

c) consultare solo gli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati e a farne un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di *privacy*.

Art. 8 Funzioni deliberative, di controllo e di valutazione

1. I componenti della comunità universitaria svolgono le proprie funzioni deliberative, di indirizzo, di valutazione e di controllo nella indipendenza e autonomia da qualsiasi orientamento politico, ideologico, religioso ed economico.

Art. 9 Accesso a cariche accademiche

1. L'accesso a tutte le cariche dell'Ateneo, indipendentemente se elettive o di nomina, è incompatibile con la contestuale sussistenza di rapporti contrattuali, aventi ad oggetto la prestazione di beni e servizi all'Università, con terzi che risultino coniugi, parenti fino al quarto grado, affini sino al secondo grado o stabilmente conviventi

Art. 10 - Abusi e fastidi sessuali

1. L'Università del Salento non tollera che si approfitti della propria posizione di superiorità gerarchica, della propria capacità di persuasione, del proprio ruolo e/o dell'altrui vulnerabilità per porre in essere abusi e molestie sessuali .
2Assumono particolare gravità gli abusi e i fastidi sessuali nei confronti degli studenti.

Art. 11 - Conflitto di interessi

1. I docenti e il personale tecnico-amministrativo devono essere professionalmente leali nei confronti dell'Università e delle sue finalità.
2. Tale lealtà è compromessa dalla ricorrenza di un conflitto attuale o potenziale tra l'interesse privato, anche non economico, di un componente dell'Università e l'Università.
3. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente dell'Università è quello che riguarda:
a) l'interesse immediato e diretto della persona in quanto componente dell'Università;
b) l'interesse di un coniuge, di un familiare fino al quarto grado, di un affine fino al secondo grado, di altra persona stabilmente convivente con un componente dell'Università;
c) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il componente dell'Università abbia un rapporto di impiego o commerciale;
d) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il componente dell'Università abbia il controllo o possegga una partecipazione finanziaria;
e) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi per il componente dell'Università.
4. Il componente dell'Università che versi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del comma 2, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni.

Art. 12 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Università del Salento contrasta il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l'equità,

l'imparzialità e la trasparenza e impone ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro componente dell'Università di astenersi dall'adottare tali condotte e di riferire al Rettore eventuali condotte sospette.
2. Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizzano la propria autorevolezza, il proprio ruolo e la propria capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire su esiti concorsuali o su procedure di selezione , in particolare se riguardanti la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o il primo ingresso di figli, di familiari, di affini e di persone stabilmente conviventi.
3. In caso di progressione di carriera accademica si presume fino a prova contraria la ricorrenza di nepotismo:
a) se il soggetto favorito andrà a svolgere la propria attività nell'ambito dello stesso dipartimento del raccomandante;
b) se vi sia coincidenza o affinità tra il settore scientifico disciplinare del soggetto favorito e quello del raccomandante.

4. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e di imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

5. In ogni caso sussiste l'obbligo per il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo di informare il Rettore qualora ad una selezione pubblica partecipi un coniuge, un parente fino al secondo grado o un affine fino al primo grado o altra persona stabilmente convivente.

Art. 13- Abuso della propria posizione

1. A nessun componente dell'Università è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del proprio ufficio al fine di indurre altri componenti dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per i primi che esulino dai loro obblighi giuridici.

2. Ricorre un abuso anche se i comportamenti di cui al comma 1 appaiano formalmente legittimi ma si pongano in sostanziale contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

Art. 14 – Opzioni di qualità e internazionalizzazione

1. E' fatto obbligo al personale docente:

a) di considerare prioritari la promozione della continuità dell'attività scientifica e di ricerca e la sua costante verificabilità nelle proposte e nelle attività svolte, secondo i parametri di qualità e valutazione, accreditati a livello nazionale e internazionale per le Università.

b) di improntare la propria attività di ricerca e quella e dei propri collaboratori:
1) alla valorizzazione e alla promozione del merito scientifico;
2) al confronto nazionale e internazionale sulle proprie discipline;
3) alla promozione della più ampia mobilità nazionale e internazionale, intersettoriale, inter- e trans-disciplinare;
4) alla maturazione di *curricula* scientifici comparabili con i migliori standard nazionali e internazionali di settore;
5) alla valorizzazione degli studi compiuti nella più alta formazione e nel dottorato;
6) alla valorizzazione degli studi compiuti all'estero;
7) alla valutazione dei risultati concretamente ottenuti e alla loro continuità produttiva, in confronto all'età e alla posizione accademica ricoperta;
8) alla valorizzazione delle attività produttive di trasferimento delle conoscenze o di attrazione di risorse a favore dell'Università.

Art. 15 – Diritto alla titolarità delle opere dell'ingegno

1. I componenti della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e di plagio.

2. Costituisce plagio ogni omissione della citazione delle fonti, ogni parziale o totale attribuzione, volontaria o negligente, a se stessi o ad altri di altrui parole, idee, a prescindere dalla lingua in cui sono ufficialmente presentate o divulgate.

3. Nello svolgimento delle attività di ricerca svolte collettivamente devono essere assicurate:

a) l'attribuzione della paternità individuale del contributo del singolo, quando il lavoro sia scindibile nel suo contenuto;

b) le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo la propria onestà, professionalità, libertà accademica e riconoscibilità.

4. La rinuncia al diritto su un'opera dell'ingegno, compreso il *copyright*, deve essere provata attraverso dichiarazione scritta dell'autore.

5. Per qualsiasi attività connessa ai settori ingegneristico, industriale, tecnologico e scientifico, tutti i componenti della comunità accademica si riconoscono nella valorizzazione di brevetti, modelli pre-competitivi di sviluppo o invenzioni.

Art. 16 – Obblighi di effettività nelle valutazioni comparative

1. In tutte le valutazioni comparative per l'attribuzione di borse di studio, di dottorato o di postdottorato ovvero di assegni di ricerca o contratti di specializzazione nonché nei concorsi per posti di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o chiamata dei professori di prima e seconda fascia, di assegnazione di incarichi di insegnamento i componenti delle commissioni, appartenenti al ruolo organico dell'Ateneo, indipendentemente dal ruolo ricoperto al loro interno, devono dichiarare a verbale di aver letto il Capo II del Codice, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione degli stessi articoli.

2. Tutto il personale docente si impegna a evitare che le collaborazioni scientifiche e professionali tra sé e i propri collaboratori si fondino su comunanza di

interessi economici o di vita che ingenerino il sospetto che eventuali valutazioni comparative non siano effettuate sulla base di risultanze oggettive, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario.

Art. 17 – Opzione per la pubblicità dei risultati

1. In attuazione del principio di trasparenza il personale docente fa conoscere e rende verificabili, nei limiti di legge, i progressi del lavoro svolto e gli esiti delle ricerche proprie e dei propri collaboratori.

Art. 18 – Opzione per la pubblicità con gli Studenti

1. Il personale docente rende pubblico anche sul proprio sito docente:
a) il curriculum didattico e scientifico;
b) gli incarichi di ricerca nazionali o internazionali ricoperti;
c) gli incarichi didattici nazionali o internazionali ricoperti.

Art. 19 – Rifiuto di favoritismi o discriminazioni verso gli Studenti

1. Al personale docente, nello svolgimento delle proprie attività didattiche, è vietata qualunque forma di favoritismo e nepotismo,
2. Il personale docente non può subordinare il sostenimento ed il superamento degli esami di profitto all'acquisto di uno o più libri da parte degli studenti.
3. Nessun componente della Commissione d'esame può chiedere di visionare o siglare il materiale didattico utilizzato dallo studente.

Art. 20 - Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto:
a) ad una valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, con gli obiettivi formativi e con le modalità di svolgimento dei corsi resi pubblici prima dell'inizio del periodo di lezione.
b) di essere esaminati dal docente titolare del corso, nel rispetto del calendario d'esame.
c) di sostenere prove di esame secondo forme e modalità che non discriminino o ledano la dignità della persona;
.d) a una valutazione del loro profitto di studio, esclusivamente sulla base del programma reso pubblico dal Docente .
e) di non far visionare e di non comunicare in qualunque forma i risultati di esami già sostenuti, prima che sia stata espressa la valutazione finale, fatto salvo il rispetto del criterio della propedeuticità.

2. E' dovere degli studenti esaminandi attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d'esame e degli altri studenti.

Art. 21 – Obblighi di effettività nelle Facoltà e nei Dipartimenti

1. In sede di istruttoria delle deliberazioni da sottoporre al Consiglio, i Presidi di Facoltà, i Presidenti dei Consigli didattici e i Direttori di Dipartimento si impegnano a effettuare la preventiva analisi delle proposte e delle decisioni da assumere e la verifica della loro ammissibilità rispetto al Codice, dandone conto nelle discussioni e nelle deliberazioni collegiali.

Art. 22 - Doni e benefici

1. I componenti dell'Università si astengono dal richiedere o accettare offerte di beni o benefici di qualsiasi natura, anche simbolici, che possano influenzare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività cui sono preposti.

Art. 23- Uso del nome dell'Università

1. I componenti dell'Università si impegnano a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla sua reputazione .
2. Salvo espressa autorizzazione, a nessun componente dell'Università è consentito:
a) utilizzare il logo e il nome dell'Università per fini diversi da quelli istituzionali;
b) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università.
3. E' vietato utilizzare la qualifica di docente dell'Università del Salento con fini esclusivamente "pubblicitari".
4. I componenti dell'Università utilizzano, nello svolgimento di attività connesse con lo svolgimento dei compiti accademici e didattici, recapiti mail con il dominio "unisalento.it", salva l'esistenza di comprovate ragioni.
5. I componenti dell'Università danno risalto, nello svolgimento di attività professionali, convegnistiche e assimilate, nelle pubblicazioni, sia scientifiche che sugli organi di stampa, all'appartenenza all'Università del Salento.

Art. 24 - Uso delle risorse dell'Università

1. I componenti dell'Università usano le risorse dell'Ateneo in maniera responsabile, diligente e trasparente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università.
2. A nessun componente dell'Università è consentito di utilizzare per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli istituzionali attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università .
3. E' parimenti fatto divieto di concedere a terzi l'uso di attrezzature di ricerca, di spazi, di risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università.

Capo III
Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni

Art. 25 - Commissione Etica

1. Per assicurare il rispetto del Codice Etico è istituito un apposito organo collegiale, denominato Commissione Etica.
2. I componenti della Commissione etica sono cinque, sono scelti dal Senato a maggioranza di 2/3 tra le candidature pervenute a seguito di avviso pubblico secondo le seguenti modalità:
a) tre componenti sono scelti tra una rosa di almeno nove candidati appartenenti al personale docente;
b) un componente è scelto tra una rosa di almeno tre candidati appartenenti al personale tecnico e amministrativo;
c) un componente è scelto tra una rosa di almeno tre studenti.
3. I componenti della Commissione Etica durano in carica quattro anni e non possono essere rieletti.
4. La partecipazione alla Commissione Etica non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti o indennità.

Art. 26 –Funzioni della Commissione etica

1. La Commissione Etica svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie le segnalazioni e le richieste di parere circa l'interpretazione del presente codice, trasmesse dal Rettore e istruisce i procedimenti relativi;
b) riferisce al Rettore dell'esito dell'istruttoria.

Art. 27 – Procedimento e sanzioni

1. Il procedimento per violazione delle norme del presente codice, che non integri violazioni disciplinari, è attivato su segnalazione di un componente della comunità universitaria, contenente una dettagliata e puntuale descrizione dei fatti, atti e comportamenti.
2. Qualora il responsabile di una unità didattica, di ricerca o amministrativa venga a conoscenza di presunte violazioni del codice etico avvenute presso la propria struttura ha l'obbligo di effettuare immediatamente la segnalazione di cui al comma precedente.
3. Le segnalazioni di cui ai commi 1 e 2 sono indirizzate al Rettore.
4. Non vengono prese in considerazione segnalazioni anonime.
5. Il Rettore, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai comma 1 e 4 e averne valutato la non manifesta infondatezza, trasmette le segnalazioni nei 15 giorni successivi al ricevimento alla Commissione etica per l'avvio del procedimento istruttorio.

6. Il procedimento istruttorio presso la Commissione etica è coperto da riservatezza e si svolge senza particolare formalità, nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
7. Al destinatario della contestazione è inviata, almeno dieci giorni prima della seduta di trattazione, una comunicazione scritta contenente:
a) l'indicazione chiara e precisa della violazione contestata;
b) l'invito a presentarsi alla seduta di trattazione che deve essere fissata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione;
c) l'indicazione della facoltà dell'interessato di farsi assistere da un collega o da un difensore e/o di presentare memorie scritte.
8. L'istruttoria, ai fini della quale la Commissione può tra l'altro acquisire documentazione e sentire i soggetti coinvolti si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione con una relazione scritta che, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione etica, è trasmessa al Rettore.
Nell'ipotesi di istruttoria di particolare complessità il termine di 60 giorni assegnato alla commissione etica può essere prorogato dal Rettore su richiesta motivata della stessa commissione per un periodo non superiore a trenta giorni.
9. Il Rettore, sulla base delle risultanze della Commissione Etica, decide per l'archiviazione o formula la proposta di sanzione da trasmettere ai componenti del Senato Accademico.
10. Il Senato Accademico delibera a maggioranza assoluta sulla proposta di sanzione con provvedimento motivato e nel rispetto della riservatezza dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti entro 90 giorni dalla segnalazione. Il termine è sospeso nel periodo intercorrente fra la ricezione da parte del Rettore degli esiti dell'istruttoria compiuta dalla Commissione etica e la prima seduta utile del Senato Accademico in cui il Rettore potrà formulare la proposta di sanzione.
11. L'inosservanza delle disposizioni del Codice dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste all'art. 34, comma 6, dello statuto d'Ateneo.
12. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto del principio di proporzionalità fra la gravità dell'infrazione e la sanzione.
13. In caso di accertamento di inosservanza dei principi fondamentali dello Statuto e/o del Codice etico la sanzione consiste nel richiamo riservato o pubblico.
14. Il richiamo riservato consiste in un richiamo scritto, indirizzato con nota rettorale, in via riservata al soggetto responsabile della violazione accertata.
15. Il richiamo pubblico, applicabile nei casi di violazione grave o reiterata, comporta, oltre a quanto previsto per il richiamo riservato, anche la pubblicazione su apposita area intranet del sito web istituzionale di Ateneo di un estratto della nota di richiamo, che sarà consultabile per un tempo massimo di tre mesi.
16. L'irrogazione delle altre sanzioni previste dall'art, 34, comma 6 dello Statuto, avviene mediante nota rettorale indirizzata al responsabile.
17. I provvedimenti adottati dal Senato accademico sono in ogni caso trasmessi in copia al Responsabile della struttura di appartenenza dell'interessato e inseriti nel suo fascicolo personale.
18. Su richiesta del soggetto sottoposto a valutazione comportamentale, il provvedimento con cui è stata disposta l'archiviazione può essere reso pubblico.

19. Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, può disporre la pubblicazione su area intranet del sito web di Ateneo della sanzione applicata priva di riferimenti nominali e/o che consentano di risalire all'autore della violazione, ove ritenga che la conoscenza della sanzione applicata e della violazione possa servire a orientare le condotte degli appartenenti della comunità accademica e a inibire condotte vietate.
20.Decorso un biennio dall'irrogazione, la sanzione non potrà essere menzionata in alcun atto.
21. Il procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni comportamentali previste dalle disposizioni del presente Codice Etico è sospeso nel caso di avvio o pendenza di procedimento disciplinare e/o giudiziario.

Art. 28 – Procedimento per la richiesta di parere

1. Il procedimento per la richiesta di parere circa l'interpretazione delle norme del presente codice è attivato da un componente della comunità universitaria.
2. Le richieste di parere di cui al comma precedente sono indirizzate al Rettore.
3. Non vengono prese in considerazione le richieste di parere anonime.
4. A pena di irricevibilità le richieste di parere non devono contenere riferimenti nominativi ai componenti della comunità universitaria.
5. Il Rettore, dopo averne valutato la non manifesta infondatezza, e dopo aver verificato che siano dotate di sottoscrizione e che non contengano riferimenti nominativi, trasmette le richieste di parere alla Commissione etica.
6. L'attività consultiva della Commissione etica si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di parere con la formulazione di un parere scritto che, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione etica, è trasmesso al Rettore nei 30 giorni successivi.
7. Il Rettore trasmette il parere della Commissione etica al Senato Accademico che delibera a maggioranza assoluta sull'interpretazione del presente Codice etico.
8. Il parere deliberato dal Senato Accademico è inserito in un'apposita raccolta, pubblicata su area intranet del sito web di Ateneo.
9. I pareri resi dalla Commissione Etica direttamente all'istante non possono essere divulgati né utilizzati da alcuno, ivi compreso l'istante medesimo.

Art. 29 – Ambito di applicazione e pubblicità

1. L'ambito di applicazione del Codice è definito nell'art. 34, comma 3, dello statuto.
2. Il Codice è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Art. 30 – Stato annuale dell'attuazione complessiva

1. Alla fine di ogni anno accademico, il Rettore redige, sulla base delle segnalazioni pervenute, una relazione sullo stato di attuazione del Codice,

evidenziando tipologie e circostanze di mancata applicazione e formulando al Senato accademico suggerimenti di integrazione o modifica.

2. Ogni anno l'Università promuove una Conferenza, aperta a tutte le componenti dell'Ateneo, sulla qualità nei comportamenti e sulla trasparenza nelle procedure.